



Azienda di Servizi alla Persona  
**“GOLGI-REDAELLI”**

---

Determina n. 138 del 03/07/2023

**DIRETTORE GENERALE: Enzo Lucchini**

---

**OGGETTO: IMPRESA INDIVIDUALE ANNA MARIA INVERNIZZI – SUBENTRO AL CONTRATTO DI AFFITTANZA AGRARIA DEL TERRENO DENOMINATO “PODERE GRANDE DI LISATE 1°” IN MELZO, AI SENSI DELL’ART. 49 LEGGE 203 DEL 03 MAGGIO 1982**

Responsabile del Procedimento Alessandra Meloni

Atti: VIII.06.06.06/34

PRATICA TRATTATA DA: Veronica Perre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE  
ALESSANDRA MELONI

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE  
ENZO LUCCHINI  
(Firmato digitalmente)

## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI" è proprietaria dei terreni con destinazione prettamente agricola, siti nel Comune Melzo di superficie censuaria di Ha 03.42.55, ovvero pari a p.m. 52,33, catastalmente censiti al NCT, Fg. 11 Mapp 944, denominati "Grande di Liscate 1°";
- con determinazione dirigenziale n. 108 del 20/09/2021, la scrivente Azienda ha stipulato con l'Impresa Individuale Invernizzi Luigi con sede legale in Liscate (MI), Cascina Grande, un contratto di affitto agrario per i terreni di cui sopra, per la durata di anni 8 (otto) a far tempo dal 11/11/2021 sino a naturale scadenza prevista in data 10/11/2029, al canone annuo di € **2.407,18 (=duemilaquattrocentosette/18)**, pari a 46 €/p.m., oltre a revisione annuale a partire dal secondo anno, ai sensi dell'ex art. 10 Legge 203/82, da corrispondersi in 2 (due) rate posticipate, di pari importo, alle scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre;
- in data 26/01/2022 il Sig. Invernizzi ha sottoscritto il contratto di cui sopra, registrato il 09/03/2022, n. 1107 serie 3T, e ha rilasciato, come da art. 7 del contratto, una garanzia economica mediante bonifico pari a € **2.407,18=(duemilaquattrocentosette/18)**, e corrispondente al canone annuo.
- in data 21/06/2022 è venuto a mancare il Sig. Luigi Invernizzi, titolare dell'impresa individuale Invernizzi Luigi e del contratto di cui sopra;
- la conduzione dell'attività agricola è stata proseguita dalla Sig.ra Invernizzi Anna Maria, figlia ed erede del de cuius, che già esercitava l'attività sul fondo in qualità di coadiuvante e che ha manifestato la volontà di continuare nella conduzione subentrando al contratto in essere, ai sensi dell'art. 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203;
- l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI" si è, a sua volta, resa disponibile ad accettare il subentro nel contratto di affitto agrario in questione, a condizione che sussistano le condizioni previste dall'art. 49 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, ossia che l'erede al momento della successione risulti avere esercitato ed eserciti su tali fondi attività agricola, e che il subentrante sia in possesso del requisito di coltivatore diretto (ex art. 2083 c.c.) o, in alternativa, di imprenditore agricolo professionale singolo od associato (ex artt. 1 e 2 d.lgs. 228/01, così come modificato dal d.lgs. 99/04);
- al naturale scioglimento dell'impresa individuale Invernizzi Luigi dovuta al decesso dello stesso, in data 23/02/2023 la signora Invernizzi Anna Maria ha costituito l'impresa individuale Invernizzi Anna Maria, quindi sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 49 Legge del 03 maggio 1982 n. 203;
- permane un insoluto dell'annata agraria 2021/2022, pari a € **1.203,59(=milleduecentotre/59)** in quanto non è stato possibile emettere la fattura relativa al pagamento della seconda rata posticipata (dal 11/05/2022 al 10/11/2022) a causa del decesso dell'affittuario;

- il deposito cauzionale di € **2.407,18**(=**duemilaquattrocentosette/18**), pari a un'annualità di affitto iniziale, versato dall'Impresa Individuale Invernizzi Luigi ai sensi dell'art. 7 del contratto del 26/01/2022, e avente scadenza il 10/11/2030, è da considerarsi valido ai fini del contratto in essere;

-richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- il subentro dell'Impresa Individuale Invernizzi Anna Maria al contratto di affitto del 26/01/2022, dalla costituzione dell'impresa in data 23/02/2023 sino a naturale scadenza del contratto, in data 10/11/2029, la cui disdetta si intende già accettata ora per allora;
- di subordinare la sottoscrizione del presente atto al pagamento contestuale del canone agrario insoluto dell'annata 2021/2022, pari a € **1.203,59**(=**milleduecentotre/59**), la cui fattura verrà emessa all'atto del subentro;
- di considerare valido ai fini del contratto in essere il deposito cauzionale versato mediante bonifico dal sig. Invernizzi Luigi ai sensi dell'art. 7 del contratto del 26/01/2022;

attestata, a seguito della istruttoria effettuata, la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1- il subentro dell'Impresa Individuale Invernizzi Anna Maria al contratto di affitto del 26/01/2022, dalla costituzione dell'impresa in data 23/02/2023 sino a naturale scadenza del contratto, in data 10/11/2029, la cui disdetta si intende già accettata ora per allora;

2- di subordinare la sottoscrizione del presente atto al pagamento contestuale del canone agrario insoluto dell'annata 2021/2022, pari a € **1.203,59**(=**milleduecentotre/59**), la cui fattura verrà emessa all'atto del subentro;

3- di considerare valido ai fini del contratto in essere il deposito cauzionale versato mediante bonifico dal sig. Invernizzi Luigi ai sensi dell'art. 7 del contratto del 26/01/2022;

4-di demandare al Responsabile del Procedimento (se diverso dal Responsabile UO) l'attuazione del presente provvedimento

5-di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

UOC SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONI

UOC PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI INFORMATIVI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE E  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

**DIRETTORE GENERALE**

(Firmato digitalmente)